



COMUNE DELL'AQUILA

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, S.U.A.P. e COMMERCIO

Prot. n. 17/08-PA

“Divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o materiale metallico da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali nel territorio comunale”.

IL SINDACO

Premesso che

- nelle ore serali e notturne, particolarmente nella stagione primaverile-estiva e durante le manifestazioni organizzate all'aperto si verifica una consistente presenza di persone;
- in tali circostanze si verifica un elevato consumo di bevande , alcoliche e non, che possono essere vendute o somministrate in bottiglie di vetro o contenitori di alluminio i quali, dopo il consumo, possono essere dispersi nell'ambiente;
- oltre al conseguente degrado ambientale, la dispersione nell'ambiente dei menzionati contenitori, specialmente quelli di vetro, in quanto soggetti ad infrangersi, può comportare un rischio per l'incolumità delle persone;
- occorre comunque tutelare il riposo notturno delle persone e la quiete pubblica;
- da ultimo è necessario prevenire episodi di vandalismo, risse e altri episodi teppistici che sempre più si verificano nelle ore notturne e tutelare l'immagine ed il decoro della Città;

Ritenuto che

- l'igiene urbana, la quiete pubblica e l'incolumità delle persone costituiscono obiettivi primari della Civica Amministrazione;
- occorre temperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;
- è, di conseguenza, ragionevole disporre l'interdizione della vendita di bevande in contenitori di vetro o in materiale metallico, dalle ore 21,30 all'orario di chiusura, in via sperimentale e temporanea, dal 1 giugno 2008 al 31 ottobre 2008;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.7 bis, c. 1 bis, del D.Lgs. 267/00 e succ.modd. ed il vigente Regolamento sulle sanzioni amministrative;

Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE

Per i motivi in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali, di bevande in bottiglie di vetro o in contenitori di materiale metallico, dalle ore 21,30 fino all'orario di chiusura, in via sperimentale e temporanea, dal 1 giugno 2008 al 31 ottobre 2008; le stesse quindi possono essere somministrate esclusivamente all'interno dei bar e dei plateatici regolarmente autorizzati.

Resta ferma la facoltà di vendere bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso.

Pertanto gli esercizi pubblici interessati al divieto sono i seguenti:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- circoli privati;
- attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22,00;
- operatori di commercio su area pubblica;
- tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.

Tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite un'idonea cartellonistica.

E' altresì fatto divieto a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro o in contenitori di materiale metallico.

In caso di accertate violazioni a tutte le prescrizioni di cui sopra sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 € ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

La presente ordinanza sia resa nota a tutti gli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio.

Il Corpo della Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e la A.S.L. sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al T.A.R. d'Abruzzo (L.6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

L'Aquila 27 maggio 2008.

IL SINDACO
(Dott. Massimo Cialente)